

(continua)

- (ii) il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione, richiesta in data 4 agosto 2005, all'acquisto indiretto, da parte di Unipol, delle partecipazioni in BNL Fondi Immobiliari Società di Gestione del Risparmio p.a. e in BNL Gestioni Società di Gestione del Risparmio p.a. ai sensi dall'articolo 15 del Testo Unico (si veda la Sezione C, Paragrafo c.3.2 del Documento d'Offerta);
- (iii) la trasmissione alla Consob della documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento (si veda la Sezione F, Paragrafo F.3 del Documento d'Offerta).

La notizia del rilascio delle sopra menzionate autorizzazioni verrà immediatamente comunicata alla Consob, alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa non appena l'offerente ne avrà avuto formale conoscenza. La durata del Periodo di Adesione, come concordata con Borsa Italiana, sarà comunicata al mercato mediante pubblicazione di un avviso su almeno uno dei quotidiani di cui alla Sezione M del Documento d'Offerta.

Per completezza di informazione, in merito alle autorizzazioni si rinvia a quanto riportato alla Sezione C, Paragrafi c.3.3 e c.3.4 del Documento d'Offerta.

A.2 CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA

L'offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Testo Unico, non è sottoposta ad alcuna condizione di efficacia. In particolare, l'offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di Adesioni ed è rivolta, nei limiti di quanto precisato al Paragrafo c.6 del Documento d'Offerta, a tutti i titolari di azioni ordinarie dell'Emittente, con l'eccezione dei Pattisti, di Credit Suisse, di SIAS e degli Altri Azionisti, indistintamente e a parità di condizioni.

A.3 COMUNICATO DELL'EMITTENTE

Ai sensi degli articoli 103, comma 3, del Testo Unico e 39 del Regolamento Emittenti, l'Emittente è tenuto a diffondere, entro il primo giorno del Periodo di Adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata della medesima da parte dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente stesso.

A.4 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALLA VOLONTÀ DI PROMOVERE UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO RESIDUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 108 DEL TESTO UNICO

Qualora a seguito dell'offerta - tenuto conto anche delle Azioni eventualmente acquistate successivamente alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta durante il Periodo di Adesione, ma al di fuori dell'offerta - Unipol (conjuntamente ai Pattisti, a Credit Suisse, a SIAS e agli Altri Azionisti) venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale ordinario sottoscritto dell'Emittente, ma non superiore al 98% del medesimo, l'offerente dichiara fin d'ora che non promuoverà un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del Testo Unico (**l'offerta residuale**), ma che provvederà a ripristinare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pagamento del corrispettivo dell'offerta, il flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni con le modalità che verranno ritenute più opportune secondo le esigenze del mercato.

In particolare, il flottante potrebbe essere ripristinato mediante operazioni di mercato e/o operazioni di finanza straordinaria quali, a titolo esemplificativo, l'aumento di capitale di BNL, con esclusione del diritto di opzione, riservato al mercato o la riallocazione sul mercato di parte delle azioni BNL possedute da Unipol a seguito dell'offerta. Peraltro, si segnala che l'offerente, alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta, non ha allo studio alcuna di tali operazioni.

A.5 DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DEL TESTO UNICO

Nel caso in cui, a seguito dell'offerta (tenuto conto anche delle Azioni eventualmente acquistate successivamente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e durante il Periodo di Adesione ma al di fuori dell'offerta), l'offerente, conjuntamente ai Pattisti, a Credit Suisse, a SIAS e agli Altri Azionisti, venisse a detenere una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale dell'Emittente, l'offerente dichiara fin d'ora che non eserciterà il diritto di acquistare le Azioni residue in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del Testo Unico (**il diritto di acquisto**), ma che ripristinerà, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pagamento del corrispettivo dell'offerta, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Unipol potrà ripristinare il flottante con le modalità indicate nel precedente Paragrafo A.4. Peraltro, anche in questo caso, si segnala che l'offerente, alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta, non ha allo studio alcuna di tali operazioni.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione G, Paragrafo G.4.1 del Documento d'Offerta.

A.6 POSSIBILI SCENARI

A fini di maggior chiarezza espositiva, si illustrano di seguito le alternative di cui gli attuali azionisti dell'Emittente dispongono in relazione all'offerta.

Gli azionisti di BNL avranno quindi la facoltà di:

- (i) aderire all'offerta, ricevendo il Corrispettivo Unitario di Euro 2,70 per Azione; o
- (ii) non aderire all'offerta, conservando la titolarità delle Azioni non portate in adesione, le quali resteranno quotate sull'MTA, ateso che l'offerente non promuoverà l'offerta residuale nel caso di superamento della soglia del 90% del capitale sociale ordinario di BNL né eserciterà il Diritto di Acquisto nel caso di superamento della soglia del 98% del capitale sociale ordinario di BNL.

A.7 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'OFFERTA

L'offerta prevede l'Esborso Massimo di complessivi Euro 4,96 miliardi (si veda la Sezione E, Paragrafo E.1 del Documento d'Offerta). Sotto il profilo sostanziale, fermo restando quanto sopra precisato in merito al numero di azioni oggetto dell'offerta ai sensi di legge, l'esborso massimo atteso da Unipol si riduce ad un importo non superiore a Euro 4,53 miliardi, considerando non apportate all'offerta le quote di partecipazioni in BNL di DB e di CSFB (pari rispettivamente a 4,88% e allo 0,31% del capitale sociale ordinario *fully diluted*), oggetto di contratti di opzione *call* a favore di Unipol (per maggiori dettagli, si veda la Premessa). Inoltre, ritenendo che la partecipazione detenuta in BNL da Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. (pari a circa il 3,87% del capitale sociale ordinario di BNL *fully diluted*) possa essere considerata stabile anche nella futura compagine azionaria di BNL, non se ne prevede l'adesione all'offerta. In tal caso, l'esborso massimo effettivo atteso da Unipol si ridurrebbe ulteriormente a complessivi Euro 4,2 miliardi.

Si precisa, inoltre, che in caso di adesione all'offerta da parte della totalità degli aventi diritto, Unipol non eserciterà alcuno dei diritti ad acquistare le azioni ordinarie BNL previsti dagli Accordi Parasociali e dagli Accordi Deutsche Bank.

A fronte di tali impegni, saranno disponibili i fondi rivententi dall'aumento di capitale e dall'emissione di prestiti subordinati e/o altre fonti di finanziamento a lunga scadenza, nonché i mezzi propri liberi e liberalizzabili meglio descritti alla Sezione G, Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta. A tale riguardo, si segnala che alla data di pubblicazione del Documento d'Offerta: (i) con riferimento all'Aumento di Capitale, non è stato sottoscritto il relativo Contratto di Garanzia; (ii) l'emissione dei prestiti subordinati potrà avvenire decorsi 60 giorni dalla relativa comunicazione all'ISVAP, comunicazione effettuata in data 12 agosto 2005; e (iii) per quanto attiene ai mezzi propri liberalizzabili per Euro 800 milioni circa principalmente attraverso dismissioni di partecipazioni di minoranza a titolo definitivo in relazione alle quali non sono state definite le modalità e i tempi.

Nell'eventualità in cui i proventi dell'aumento di capitale o delle altre fonti di finanziamento di cui sopra non risultassero, per qualsiasi motivo, liberi e nella disponibilità di Unipol al Giorno di Pagamento, Unipol potrà utilizzare i fondi rivententi dal Contratto di Finanziamento, per un ammontare massimo di Euro 4.067.696.013,70. Per ulteriori dettagli, si veda la Sezione G, Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta.

A.8 DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO IN CASO DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DELL'EMITTENTE

Come dichiarato ai precedenti Paragrafi A.4 e A.5, l'offerente intende mantenere le azioni ordinarie di BNL quotate sull'MTA.

In ogni caso, si segnala che ai sensi dell'art. 11 dello statuto di BNL "... in caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Banca, gli azionisti di risparmio hanno diritto di chiedere la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie della Banca, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'up convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni ...".

Come ricordato nella Premessa, le azioni di risparmio non costituiscono oggetto dell'offerta.

A.9 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI UNIPOL

In data 29 agosto 2005, l'Assemblea Straordinaria di Unipol ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione delega, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., per aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 2,6 miliardi in forma scindibile per un periodo di cinque anni dalla data della delibera, mediante emissione di azioni ordinarie e azioni privilegiate da offrirsi in opzione agli azionisti ordinari e a quelli privilegiati. Per maggiori dettagli, si veda la Sezione G, Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta.

Posto che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Unipol in merito al suddetto aumento di capitale si verificherà tra la data di pubblicazione del Documento d'Offerta e la conclusione del Periodo di Adesione, sarà cura dell'offerente darne debita comunicazione al mercato mediante la diffusione di un comunicato e la pubblicazione di un avviso su almeno uno dei quotidiani indicati alla Sezione M del Documento d'Offerta e non sarà oggetto di un supplemento al Documento d'Offerta ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti.

A.10 INFORMAZIONE SUI DATI CONTABILI E FINANZIARI DELL'OFFERENTE

L'offerente, in quanto società quotata, è tenuto a mettere a disposizione del pubblico la relazione semestrale e la relazione trimestrale entro, rispettivamente, quattro mesi dalla fine del primo semestre e quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio ai sensi del Regolamento Emittenti.

La relazione semestrale al 30 giugno 2005 è stata approvata dal consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2005 e pertanto sarà cura dell'offerente aggiornare le informazioni incluse nel Documento d'Offerta in funzione dei dati contenuti nella predetta relazione semestrale, mediante la pubblicazione di un avviso integrativo ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Peraltro, si segnala che Unipol, ha redatto la relazione semestrale in conformità all'articolo 81-bis del Regolamento Emittenti avvalendosi della facoltà di esonerare dall'obbligo di redigere la seconda relazione trimestrale, secondo quanto previsto dall'articolo 82-bis del Regolamento Emittenti. Nella relazione semestrale 2005, redatta secondo i principi contabili nazionali, è stato inserito un prospetto di riconciliazione dei dati relativi al patrimonio netto e al risultato alla data di chiusura del semestre elaborati secondo i principi contabili IAS/IFRS.

A.11 POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI

Si segnala che Nomura, Credit Suisse e DB si trovano in una posizione di potenziale conflitto d'interessi, in quanto le stesse, direttamente ovvero tramite società facenti parte dei rispettivi gruppi di riferimento, sono al contempo consulenti finanziari dell'offerente (come meglio specificato alla Sezione G, Paragrafo G.3.1 del Documento d'Offerta), azionisti di BNL, *Joint Global Coordinator* in relazione all'aumento di capitale di cui alla Sezione B, Paragrafo B.1.4 del Documento d'Offerta, nonché sottoscrittori - unitamente ad altri istituti finanziari - del Contratto di Finanziamento di cui alla successiva Sezione G, Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta.

Si segnala altresì che anche Unipol Merchant S.p.A., società controllata da Unipol, si trova in una posizione di potenziale conflitto d'interessi, in quanto alla stessa è stato conferito l'incarico di (i) *Joint Arranger* per la promozione della garanzia dell'offerta in Opzione e di (ii) *Joint Advisor* nel fornire supporto a Unipol per l'articolazione dell'aumento di capitale di cui alla Sezione B, Paragrafo B.1.4 del Documento d'Offerta.

Infine, anche Carige e Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. si trovano in una posizione di potenziale conflitto d'interessi in quanto le stesse sono azioniste di BNL e partecipano al Consorzio di Garanzia in qualità di *Co-manager*.

A.12 PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI E AMMINISTRATIVI

Si segnala che, con ricorso datato 29 luglio 2005, il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio l'annullamento (i) del provvedimento con il quale la Banca d'Italia ha autorizzato Holmo S.p.A. (società posta al vertice della catena partecipativa del gruppo di cui fa parte l'offerente) ad acquisire una partecipazione in BNL pari al 9,99%, (ii) del provvedimento con cui la stessa ha autorizzato Holmo S.p.A. ad incrementare la partecipazione in BNL sino al 14,99% del capitale sociale, e (iii) di ogni altro atto collegato e connesso.

A.13 OGGETTO SOCIALE: EVENTUALE CONTENZIOSO CONNESSO ALLA MANCATA MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE

Si informa che azionisti di minoranza dell'offerente hanno chiesto di valutare se l'acquisizione del controllo di BNL a seguito dell'offerta sia conforme all'articolo 4 dello Statuto di Unipol e non richieda la modifica dell'oggetto sociale dell'offerente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2361 cod.civ.

In proposito, Unipol ritiene, anche sulla base delle argomentazioni contenute in pareri rilasciati da autorevoli giuristi e degli studi allo scopo elaborati, che la suddetta operazione sia compatibile con il proprio oggetto sociale - alla luce anche della normativa spe-

ciale applicabile alle compagnie di assicurazione - e che pertanto non vi sia necessità di procedere ad alcuna modifica statutaria.

Resta comunque fermo che la competenza in materia, in caso di contestazioni, spetta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Si segnala, inoltre, che nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria Ordinaria dovesse accertare l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ., l'offerente dovrebbe sopportare gli effetti patrimoniali conseguenti all'eventuale esercizio dello stesso da parte dei soci dell'offerente che ne avessero diritto.

A.14 EVENTI PRINCIPALI E TEMPISTICA DELL'OFFERTA

Si indicano qui di seguito in forma riassuntiva gli adempimenti principali in relazione all'offerta.

EVENTI PRINCIPALI	TERMINI	COMUNICAZIONE AL MERCATO
Autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisizione del controllo di BNL (richiesta di autorizzazione presentata il 4 agosto 2005)	30 giorni dalla data di presentazione (tale termine è stato sospeso in data 9 agosto 2005 in quanto Banca d'Italia ha formulato, in pari data, una richiesta all'ISVAP al fine di conoscere le valutazioni di competenza)	Immediata comunicazione alla Consob e alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione
Assemblea Straordinaria di Unipol per deliberare sul conferimento della delega ex articolo 2443 cod. civ. al Consiglio di Amministrazione relativa all'Aumento di Capitale	Tale Assemblea si è tenuta il 29 agosto 2005 in seconda convocazione	Immediata comunicazione alla Consob e alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa delle deliberazioni assunte
Consiglio di Amministrazione di Unipol per deliberare, tra l'altro, sull'Aumento di Capitale e sull'approvazione della relazione semestrale	Entro il 13 settembre 2005	Immediata comunicazione alla Consob e alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa delle deliberazioni assunte
Determinazione del Periodo di Adesione	Da concordare con Borsa Italiana tra un minimo di 15 e un massimo di 25 giorni di borsa aperta, immediatamente dopo l'avveramento delle condizioni necessarie per l'inizio del Periodo di Adesione (si veda il Paragrafo A.1)	Immediata comunicazione alla Consob, alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa nonché avviso sui quotidiani indicati alla Sezione M del Documento d'Offerta
Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Testo Unico	Diffusione al mercato entro il primo giorno del Periodo di Adesione	
Autorizzazione della Banca d'Italia, sentito il parere dell'AGCM ai sensi della Legge 287/90, per l'acquisto del controllo esclusivo di BNL (richiesta di autorizzazione presentata alla Banca d'Italia il 4 agosto 2005 e dalla stessa trasmessa all'AGCM l'8 agosto 2005 per le valutazioni di sua competenza)	15 giorni dalla data di deposito della relativa istanza (in data 18 agosto 2005, l'AGCM ha richiesto a Unipol ulteriori informazioni interrompendo il predetto termine, il quale è ricominciato a decorrere in data 24 agosto)	Immediata comunicazione alla Consob e alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa
Autorizzazione dell'ISVAP per l'assunzione del controllo esclusivo di BNL (richiesta di autorizzazione inviata l'8 agosto 2005)	3 mesi dalla data del deposito (fatte salve interruzioni e/o sospensioni)	Immediata comunicazione alla Consob e alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa
Pubblicazione dei risultati dell'offerta	Entro il Giorno di Pagamento	Comunicazione alla Consob, alla Borsa Italiana e ad almeno due agenzie di stampa nonché avviso sui quotidiani indicati alla Sezione M del Documento d'Offerta
Pagamento del Corrispettivo dell'offerta	Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione	

A.15 ACCORDI DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE

Con riferimento agli accordi conclusi da Unipol che potrebbero avere un impatto sull'attività dell'Emittente, si segnala quanto segue.

Nell'ambito degli incarichi conferiti a Nomura, Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd. e DB quali consulenti finanziari dell'offerta, Unipol si è impegnata a conferire:

- a Nomura l'incarico di: (i) *Joint Mandated Lead Arranger* e sottoscrittore del Contratto di Finanziamento di cui al Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta; (ii) *Joint Global Bookrunner* e *Co-ordinator* in relazione all'Aumento di Capitale, a termini e condizioni da concordare tra le parti; e (iii) *Joint Financial Advisor* e *Joint Global Bookrunner* e *Co-ordinator* in relazione all'emissione dei prestiti subordinati di cui al Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta, a termini e condizioni da concordare tra le parti. Inoltre, Unipol ha concesso a Nomura un diritto di prelazione (*right of first refusal*) in merito alla creazione e/o allo sviluppo, a condizioni di mercato, di talune attività e/o prodotti finanziari di BNL o di Unipol stessa nei settori del *consumer finance*, del *merchant banking* e dei mutui ipotecari per aziende e privati, della consulenza finanziaria a privati (da parte di Unipol e BNL), della ristrutturazione aziendale (da parte di Unipol e BNL), delle operazioni di consulenza volte all'ottimizzazione degli investimenti e dei risultati economici d'esercizio (da parte di Unipol e BNL), dell'acquisto o della cessione di crediti in sofferenza, del *consumer finance*, delle cartolarizzazioni, dell'*asset management*, dei fondi pensione, e della gestione dei fondi all'interno di Unipol. Si precisa inoltre che l'eventuale incarico relativo a tali attività (a) con riferimento alle attività di Unipol, ha efficacia immediata e (b) con riferimento alle attività di BNL, avrà efficacia a condizione che Unipol venga a detenere - a seguito dell'offerta ovvero dell'esercizio delle *Call* sui Pattisti - una partecipazione in BNL superiore al 50% del capitale sociale. A tale riguardo, si precisa che, stante l'indeterminatezza dell'intero programma di collaborazione industriale, l'offerente non è in grado di quantificare puntualmente gli effetti economici degli accordi di cui sopra. Inoltre, si sottolinea che gli stessi accordi, che potranno eventualmente perfezionarsi, non porranno alcun vincolo in relazione alla partecipazione detenuta da Nomura in BNL;

- a Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd. l'incarico di: (i) *Joint Advisor* Finanziario in relazione all'offerta e all'eventuale vendita degli attivi o del capitale di Unipol Banca e/o di Aurora; (ii) *Joint Mandated Lead Arranger* e *Joint Bookrunner* nell'ambito della Lettera d'Impegno e del Contratto di Finanziamento di cui al Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta; (iii) *Joint Global Coordinator*, *Joint Lead Arranger* e *Joint Lead Underwriter* in relazione all'Aumento di Capitale; (iv) *Lead Manager* e *Bookrunner* in relazione ai prestiti subordinati di cui al Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta, ad altre forme di finanziamento che saranno eventualmente identificate da Unipol; e di (v) *Lead Manager* e *Bookrunner* in relazione all'eventuale emissione di strumenti di capitale computabili ai fini dei *ratio* patrimoniali indicati da Banca d'Italia come *Tier 1* o altre forme di debito (collettivamente, i **Mandati**).

La sottoscrizione dell'Accordo Credit Suisse si affianca ad un'ipotesi di collaborazione che prevede, tra l'altro, l'eventualità di sviluppare in Unipol e BNL, a condizioni di mercato, progetti commerciali e finanziari aventi per oggetto (i) la distribuzione, da parte di Unipol e/o BNL, dei fondi comuni di investimento di CSFB per un importo minimo di Euro 500 milioni netti all'anno per tre anni, nonché di un minimo di Euro 100 milioni all'anno per tre anni di un fondo speculativo di CSFB a condizioni di mercato; (ii) la gestione finanziaria degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche di Unipol/BNL, Vita, dei fondi d'investimento Unipol/BNL Vita e delle gestioni patrimoniali in titoli e in fondi di Unipol/BNL Vita che preveda l'affidamento a CSFB del ruolo di *advisor* nella gestione; (iii) la cessione a Credit Suisse Italy del ramo d'azienda *private banking* di Unipol e BNL per clienti privati con patrimoni superiori a Euro 1 milione. In proposito, Unipol precisa che non intende procedere ad alcuna delle cessioni di cui al presente punto; (iv) un accordo per la concessione a CSFB di un diritto di prelazione, avente la durata di tre anni, relativo a tutti gli accordi in materia di *Index Linked* e *Unit Linked* per ammontari nominali superiori a Euro 50 milioni per tutte le società del Gruppo Unipol e del Gruppo BNL; (v) un accordo per la concessione a CSFB di un diritto di prelazione, avente la durata di tre anni, su tutti gli accordi in derivati e titoli strutturati a copertura delle riserve tecniche; e (vi) un accordo per la concessione a CSFB di un diritto di prelazione, avente la durata di tre anni, in materia di *advisory* e *financing* relativo agli accordi di cessione o cartolarizzazione effettuati dal Gruppo Unipol e dal Gruppo BNL. In tale contesto, le parti si sono impegnate a negoziare in buona fede e, in caso di esito positivo della trattativa, a sottoscrivere, entro i dodici mesi successivi alla conclusione dell'Accordo Credit Suisse, accordi che disciplinino i sopra menzionati progetti commerciali e finanziari. A tale riguardo, si precisa che si tratta semplicemente di una pre-intesa e negoziare in buona fede i programmi futuri ancora da discutere e da concordare e che, in ogni caso, Unipol non cederà a CSFB l'attività di *private banking* né la relativa clientela. Si precisa altresì che, stante il carattere non vincolante e di mera eventualità, nonché l'indeterminatezza dell'intero programma di collaborazione industriale, l'offerente non è in grado di quantificare puntualmente gli effetti economici degli accordi di cui sopra. In tale ambito, l'opzione *put* a favore di CSFB ai sensi del contratto sottoscritto dalla stessa con Unipol in data 18 luglio 2005 di cui alla Premessa, potrà essere esercitata - a fronte di un corrispettivo pari a Euro 2,70 per azione, maggiorato del tasso Euribor a 3/6 mesi più 100 punti base e diminuito degli eventuali divanetti ricevuti da Credit Suisse in qualità di titolare del Lotto BNL - nei venti giorni successivi al 18 luglio 2008 in caso di (x) mancato perfezionamento, entro il 18 luglio 2007, di due o più accordi vincolanti relativi ai futuri progetti commerciali e finanziari descritti nei punti da (i) a (vi) che precedono, e/o (y) verificarsi di qualunque operazione societaria che comporti un cambio di controllo o il mutamento dell'attività principale di Unipol e/o di BNL, e/o (z) risoluzione, per qualsivoglia motivo, di uno o più dei Mandati, a eccezione della risoluzione unilaterale da parte di Unipol dovuta a inadempimento da parte di CSFB e/o della risoluzione unilaterale, da parte di CSFB, non dovuta a inadempimento di Unipol.

Unipol inoltre ha concesso a Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd. un diritto di prelazione (*right of first refusal*), a condizioni di mercato, sulle future operazioni sul mercato dei capitali che il Gruppo Unipol dovesse decidere di intraprendere. A tale riguardo, si precisa che, stante il carattere non vincolante e di mera eventualità, nonché l'indeterminatezza di tale diritto di prelazione e delle relative operazioni, allo stato non sono quantificabili gli effetti economici degli accordi di cui sopra;

- a DB l'incarico di (i) *Joint Global Coordinator*, *Joint Lead Arranger* e *Joint Lead Underwriter* in relazione all'Aumento di Capitale; (ii) *Mandated Lead Arranger* e *Joint Bookrunner* nell'ambito della Lettera d'Impegno e del Contratto di Finanziamento di cui al Paragrafo G.2.2 del Documento d'Offerta. Unipol ha, inoltre, assunto un impegno di *best effort* a (i) conferire a DB, o a società del gruppo DB, a condizioni di mercato l'incarico di *Bookrunner*, *Global Coordinator* o *Placement Agent* per eventuali operazioni di finanziamento o rifinanziamento dell'offerta; e (ii) l'incarico di *Financial Advisor* per operazioni di *Merger & Acquisitions*, nonché per cessioni di attivi, disinvestimenti e/o altre operazioni di natura straordinaria, che il Gruppo Unipol dovesse porre in essere in relazione alla possibile acquisizione di BNL. A tale riguardo, si precisa che, stante il carattere non vincolante e di mera eventualità, nonché l'indeterminatezza delle relative operazioni, l'offerente non è in grado di quantificare puntualmente gli effetti economici degli accordi di cui sopra.

A.16 PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL'EMITTENTE E AL SUO GRUPPO

Per quanto concerne i programmi futuri dell'offerente relativamente all'Emittente e al suo gruppo, si invitano i destinatari a prendere visione di quanto riportato alla Sezione G, Paragrafo G.3 del Documento d'Offerta.

Il Documento d'Offerta, per il quale la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha deliberato la pubblicazione come da comunicazioni del 31 agosto 2005 (Protocollo n. 5059775) e del 13 settembre 2005 (Protocollo n. 5061598) e a disposizione del pubblico, unitamente alla scheda di adesione, presso la sede legale dell'offerente (Via Stalingrado n. 45, Bologna), la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Piazza degli Affari n. 6, Milano), gli uffici di Euromobiliare S.I.M. S.p.A. (Via Turati n. 9, Milano). Il documento d'offerta è altresì reperibile sul sito Internet dell'offerente (www.unipol.it) e sarà altresì a disposizione del pubblico presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni a partire dall'inizio del periodo di adesione all'offerta.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Japan, Australia or in any other country where such an offer is not permitted without specific authorizations by the competent authorities. The Tender Offer described in this announcement is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, or by use of the mails, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or of any facility of a national securities exchange, of the United States and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility or from within the United States. "United States" means the United States of America, its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia.

UNIPOL
ASSICURAZIONI